

ASSEMBLEA DEL 31 MAGGIO – 15/22 GIUGNO 2007
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA

Firenze, 11 maggio 2007

Agli azionisti della Aeroporto di Firenze - AdF S.p.A.

Signori Azionisti,

in data 13 aprile 2007 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci in seduta straordinaria, per la data del 31 maggio 2007 ore 12.00 presso la sede dell'ASSINDUSTRIA, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 giugno 2007 stessa ora e stessa sede nonché, occorrendo, in terza convocazione per il giorno 22 giugno 2007, stessa ora e sede.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - parte II n. 50 del 28 aprile 2007 nonché sul quotidiano La Repubblica del 28 aprile 2007, è il seguente:

Proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica degli artt. 9, 12, 13 e 17 dello Statuto sociale e proposta di un socio - ai sensi dell'art. 2367 c.c. – di modifica degli artt. 9, 11 e 12 dello Statuto sociale: deliberazioni relative

Di seguito, si illustrano le proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

In premessa il Consiglio evidenzia come, a seguito delle recenti modifiche al D.Lgs. 58/1998 (di seguito, TUF), introdotte con il D.Lgs n. 303 del 29 dicembre 2006, le società già iscritte nel Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore del Decreto sono tenute ad adeguare gli statuti alle nuove norme inderogabili entro il termine massimo del 30 giugno 2007.

Si è pertanto ritenuto necessario discutere nella sede assembleare le proposte di adeguamento dello Statuto vigente alle suddette norme legislative.

Si segnala peraltro che, in data 14 marzo 2007 il socio Meridiana S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 2367 c.c., una richiesta di convocazione di una assemblea straordinaria nella quale discutere talune proposte di modifica degli articoli 9, 11 e 12 dello Statuto Sociale, anche ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dal D.Lgs 303/2006.

Di seguito si illustrano separatamente le proposte di modifica del Consiglio di Amministrazione e quelle presentate dal socio Meridiana S.p.A.

1. LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MODIFICA DEGLI ARTT. 9, 12, 13 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE

1.1 ARTICOLO 9 – Le modifiche che si propongono all'art.9 discendono dalla necessità di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 147 ter del TUF nonché dal Titolo V bis del Regolamento CONSOB 11971/99 così come modificato dalla delibera 15915 del 3 maggio 2007, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e in particolare:

- è prevista la presenza in Consiglio di almeno due consiglieri indipendenti ai sensi del 4° comma dell'art. 147 ter del TUF;



- è previsto che la percentuale minima per la presentazione di liste di candidati possa essere inferiore a quella attualmente indicata dallo Statuto (1% del capitale sociale) ove ciò sia prescritto da norma di legge o regolamentare, ciò in ossequio al 1° comma dell'art. 147 ter;
- sono riviste le modalità ed i termini per il deposito delle liste al fine di renderle conformi a quanto disposto dagli articoli 144 septies e 144 octies del Regolamento CONSOB 11971/99, così come modificato dalla delibera 15915 del 3 maggio 2007

| TESTO ATTUALE | TESTO PROPOSTO |
|---|--|
| <p>Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli azionisti e composto da quindici o diciassette Consiglieri, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'Art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'Art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, di nominare complessivamente quattro Consiglieri.</p> <p>In assemblea si procederà alla proclamazione dei quattro amministratori designati dai Soci Pubblici.</p> <p>I Consiglieri residui, a seconda dei casi undici o tredici, saranno nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:</p> | <p>Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli azionisti e composto da quindici o diciassette Consiglieri, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'Assemblea.</p> <p><u>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.</u></p> <p>L'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'Art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'Art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, di nominare complessivamente quattro Consiglieri.</p> <p>In assemblea si procederà alla proclamazione dei quattro amministratori designati dai Soci Pubblici.</p> <p>I Consiglieri residui, a seconda dei casi undici o tredici, saranno nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:</p> |

(i) tre Consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali dovrà essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;

(ii) i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno **venti** giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e **saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.**

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti) e attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità. Le liste dovranno altresì indicare, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato

(i) tre Consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali dovrà essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;

(ii) i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.


Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentualmente eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti) e attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità. Le liste dovranno altresì indicare, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato



possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Fino a quando i Soci Pubblici deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore a un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste di tipo "B", e dalla relativa votazione; per quel che riguarda le liste di tipo "A"; essi potranno invece procedere alla eventuale presentazione e partecipare in ogni caso alla votazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Fermo quanto previsto dal comma 9 che precede, ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre consiglieri appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui tale lista contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Per quanto previsto dal successivo art. 11, l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati sulla base di liste di tipo "A";

possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B".

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.


Fino a quando i Soci Pubblici deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore a un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste di tipo "B", e dalla relativa votazione; per quel che riguarda le liste di tipo "A"; essi potranno invece procedere alla eventuale presentazione e partecipare in ogni caso alla votazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Fermo quanto previsto dal comma 13 che precede, ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre consiglieri appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui tale lista contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Per quanto previsto dal successivo art. 11, l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati sulla base di liste di tipo "A";



b) dalle liste di tipo "B", qualora ottengano voti un numero di liste pari o superiore a due, da quella risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste **ad essa** in qualsiasi modo collegate, anche indirettamente, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore ai quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", e dunque non computando quelli nominati dai Soci Pubblici e quelli nominati mediante le liste di tipo "A".

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'Art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.


b) dalle liste di tipo "B", qualora ottengano voti un numero di liste pari o superiore a due, da quella risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste in qualsiasi modo collegate, anche indirettamente, a' sensi di legge, alla lista di tipo "A" ovvero alla lista di tipo "B" che hanno ottenuto il maggior numero di voti, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore ai quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", e dunque non computando quelli nominati dai Soci Pubblici e quelli nominati mediante le liste di tipo "A", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'Art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.


1.2 ARTICOLO 12 - Il testo dell'articolo 12 è stato integrato con la previsione, come richiesto dal primo comma dell'art. 154 bis del TUF dei requisiti di professionalità che deve possedere il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nonché dalla previsione che la nomina e la revoca debbano essere effettuate previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.



| TESTO ATTUALE | TESTO PROPOSTO |
|--|---|
| <p>Art. 12 - Spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla nomina dell'eventuale Direttore Generale e degli eventuali dirigenti della società, ivi compreso il Dirigente per la Redazione dei Documenti Contabili, al quale saranno conferiti i poteri stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.</p> | <p>Art. 12 - Spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla nomina dell'eventuale Direttore Generale e degli eventuali dirigenti della società; <u>il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca altresì il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.</u></p> |

1.3 ARTICOLO 13 - E' stata introdotta la modifica in virtù della quale, conformemente a quanto disposto dall'art. 151 c.2 del TUF, il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato anche da un solo membro del Collegio Sindacale (anziché due come originariamente previsto).

| TESTO ATTUALE | TESTO PROPOSTO |
|--|--|
| <p>Art. 13 - Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede. In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere chiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare nell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere convocato, previa comu-</p> | <p>Art. 13 - Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede. In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere chiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare nell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere convocato, previa comu-</p> |



nicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da almeno **due membri** del Collegio medesimo.

La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per lettera raccomandata diretta al domicilio dei singoli Consiglieri ed in casi eccezionali potrà essere fatta per telegramma, telex o fax.

In ogni caso però l'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare, dovrà essere inviato almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa se questa è stata fatta per lettera raccomandata e un giorno prima se a mezzo telegramma, telex o fax.

nicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da almeno un membro del Collegio medesimo.

La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per lettera raccomandata diretta al domicilio dei singoli Consiglieri ed in casi eccezionali potrà essere fatta per telegramma, telex o fax.

In ogni caso però l'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare, dovrà essere inviato almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa se questa è stata fatta per lettera raccomandata e un giorno prima se a mezzo telegramma, telex o fax.

1.4 ARTICOLO 17: In relazione alle modalità di nomina del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione segnala che a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 2450 c.c. la Società ha ritenuto che l'art.11 del D.M. 521/97 sia da ritenersi tacitamente abrogato o comunque inapplicabile e, nell'imminenza dell'assemblea convocata per deliberare la nomina dei nuovi organi societari, ha invitato il Ministero dell'Economia ed il Ministero dei Trasporti ad astenersi dall'effettuazione delle nomine attribuite loro dal citato articolo 11 o se già fatte a revocarle.

L'ENAC ha risposto comunicando di ritenere pienamente vigente l'art.11 del D.M. 521/97 ed i Ministeri competenti hanno provveduto a far pervenire le proprie nomine.

La Società ha opposto ricorso contro i provvedimenti ministeriali sopra riferiti presso il TAR TOSCANA chiedendone altresì la sospensione in via cautelare.

L'Assemblea ha comunque provveduto alla nomina dei Sindaci di propria spettanza ed il nuovo Collegio Sindacale è entrato in carica lo scorso 30 aprile a seguito del pervenimento della nomina da parte del Ministro dei Trasporti.

In attesa della pronuncia della giustizia amministrativa investita della questione, il Consiglio di Amministrazione ritiene comunque opportuno inserire nel secondo comma dell'art. 17 una clausola di salvezza che preveda le nomine ministeriali solo se il D.M. 521/97, art. 11 comma 2, sia ancora applicabile. In caso contrario alla nomina dei due sindaci mancanti provvederà l'assemblea ai sensi di legge.

Il Consiglio segnala inoltre che, ove la giustizia amministrativa dovesse accogliere, anche solo cautelarmene, il ricorso di AdF prima dell'adunanza assembleare, sarà possibile valutare una diversa modifica dell'art. 17 che riduca a tre il numero dei sindaci effettivi e che non preveda nomine da parte dei Ministeri.

Oltre a quanto sopra riferito si rendono necessarie le seguenti modifiche all'art. 17 al fine di renderlo conforme alle nuove norme introdotte nel Regolamento CONSOB 11971/99 come modificato dalla delibera CONSOB n. 15915 del 3 maggio 2007:



- elevazione a tre del numero dei Sindaci Supplenti affinché anche dalla lista di minoranza possa essere tratto un sindaco supplente;
- revisione delle modalità e dei termini per il deposito delle liste al fine di renderli conformi a quanto disposto dagli articoli 144 septies e 144 octies del Regolamento CONSOB 11971/99, così come modificato dalla delibera 15915 del 3 maggio 2007
- introduzione di meccanismi che, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, ne garantiscano la sostituzione con un nuovo sindaco sempre espressione della minoranza;
- attribuzione della Presidenza del Collegio Sindacale al Sindaco nominato dalla minoranza;
- introduzione di criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste, come richiesto dall'art. 144 sexies del Regolamento 11971/99 come modificato dalla delibera CONSOB n. 15915 del 3 maggio 2007.

| TESTO ATTUALE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| <p>Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.</p> <p>Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.</p> <p>Fino a quando il Comune di Firenze, il Comune di Prato, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura stabilita dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.</p> <p>I sindaci residui (due effettivi e uno supplente) saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati</p> | <p>Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 <u>comma 2</u> del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, <u>se ancora applicabile</u>, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.</p> <p>Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura stabilita dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.</p> <p>I sindaci residui (due effettivi e <u>due</u> supplenti) saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e</p> |



alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno **venti** giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria **e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.**

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti) attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento.

candidati alla carica di sindaco supplente.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti) attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di



Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Fino a quando i soci che rivestono la qualità di enti pubblici di cui al secondo comma del presente articolo deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore ad un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste e dalla relativa votazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa un sindaco effettivo e un sindaco supplente;

regolamento e dichiarare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Fino a quando i soci che rivestono la qualità di enti pubblici di cui al secondo comma del presente articolo deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore ad un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste e dalla relativa votazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa un sindaco effettivo e un sindaco supplente;



(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti, **sarà** tratto un sindaco effettivo nell'ordine progressivo con cui è elencato nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Nei casi in cui i soci che rivestono la qualità di Enti Pubblici a cui è attribuita la facoltà di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente, non vi provvedano, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, si procederà alla nomina del primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Tuttavia, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci che rivestono la qualità di ente pubblico, gli enti pubblici provvederanno a nominare in loro sostituzione altri sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa. La carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al sindaco tratto dalla lista di cui alla lettera b) del comma che precede.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.

Nei casi in cui i soci che rivestono la qualità di Enti Pubblici a cui è attribuita la facoltà di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente, non vi provvedano, ovvero, in generale, nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco effettivo non eletto appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Tuttavia, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci che rivestono la qualità di ente pubblico, gli enti pubblici provvederanno a nominare in loro sostituzione altri sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile, alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti in forza della lettera b) del precedente quattordicesimo comma, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai Soci Pubblici né dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di

I membri del Collegio restano in carica per **un triennio**.

In tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

maggioranza relativa.

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

2. PROPOSTA DI UN SOCIO - AI SENSI DELL'ART. 2367 C.C. - DI MODIFICA DEGLI ARTT. 9, 11 E 12 DELLO STATUTO SOCIALE


Il Consiglio di Amministrazione rammenta ai soci che, come già sopra richiamato, in data 14 marzo 2007 il socio Meridiana S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 2367 c.c., una richiesta di convocazione di una assemblea straordinaria nella quale discutere talune proposte di modifica degli articoli 9, 11 e 12 dello Statuto Sociale, anche ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dal D.Lgs 303/2006.

Le proposte di modifica inviate dal Socio Meridiana S.p.A. sono allegate alla presente relazione (all.1).


Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Michele Legnaioli)



prot. 1949 | CB



segue lettera Signor M. Legnaioli

LE MODIFICHE PROPOSTE SONO LE SEGUENTI:

Art. 9

1. Dopo il 1° comma inserire:

"almeno due consiglieri di amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire".

2. Al comma 7 aggiungere dopo... incompatibilità:

"e l'idoneità a qualificarsi come indipendente secondo i criteri stabili dalla legge e da codici di comportamento cui la società dichiara di aderire".

3. Sempre al comma 7, in fine, eliminare: da: *"le liste a aderire"*:

4. Dopo il comma 11 inserire:

"le liste dovranno indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.

Risulteranno eletti come amministratori indipendenti quelli compresi nella lista di tipo B risultata prima per numero di voti".

5. Al comma 12 sub a) eliminare:

"Per quanto previsto dal successivo art. 11 l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati sulla base di liste di tipo "A".

6. Comma 12 Sub b) dopo: mediante liste di tipo A, aggiungere:

"almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e

segue lettera Signor M. Legnaioli

non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista di tipo B risultata prima per numero di voti o la lista di tipo A".

7. Art. 11. Eliminare:

"L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge".

Art. 12. Eliminare:

da *"ivi compreso...."*

E sostituire:

"Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato".

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto".

